

# Accordo sulla Commissione paritetica di fiducia (CPF logopedia – H+)

tra

**H+ Gli Ospedali Svizzeri (H+)**

e

**il Concordato degli assicuratori malattia svizzeri (CAMS)  
la Commissione delle tariffe mediche LAINF (CTM),  
l'Ufficio federale dell'assicurazione militare (UFAM)**  
(detti in seguito assicuratori)

Visto l'articolo 7 della Convenzione tariffaria H+-CAMS/CTM/UFAS/UFAM del 1° gennaio 2002 disciplinante la rimunerazione delle prestazioni ambulatorie di logopedia negli ospedali, si conviene quanto segue:

## **Art. 1 Premessa**

In virtù dell'articolo 7 della Convenzione tariffaria del 1° gennaio 2002 disciplinante la rimunerazione delle prestazioni ambulatorie di logopedia negli ospedali, quale organo di conciliazione contrattuale viene istituita una Commissione paritetica di fiducia (CPF) competente per tutti i cantoni.

## **Art. 2 Compiti**

<sup>1</sup>La CPF funge da istanza di conciliazione, prima della procedura arbitrale, per tutte le controversie derivanti dall'applicazione della Convenzione tariffaria menzionata nell'articolo 1.

<sup>2</sup>La CPF tratta le richieste relative all'interpretazione della tariffa e alle nuove tariffazioni.

<sup>3</sup>Nelle sue raccomandazioni la CPF tiene conto dei principi di efficacia, economicità e adeguatezza.

<sup>4</sup>Alla CPF compete di stabilire i contributi dei non membri e la loro utilizzazione.

<sup>5</sup>La CPF coordina la sua attività con la CPF che è stata convenuta tra gli assicuratori e la Conferenza delle associazioni professionali svizzere di logopedisti.

## **Art. 3 Competenze**

<sup>1</sup>Per i mandati conformemente all'articolo 2 capoverso 1 la Commissione non ha alcun potere di decisione.

<sup>2</sup>Sulle sue proposte di conciliazione, che hanno carattere di perizia, deve sussistere l'unanimità.

#### **Art. 4 Organizzazione della CPF**

<sup>1</sup>La CPF è composta di:

- a        tre rappresentanti di H+,
- b        tre rappresentanti del CAMS,
- c        tre rappresentanti della CTM e dell'AM.

<sup>2</sup>I rappresentanti della CTM e dell'AM non hanno il diritto di voto per le proposte di conciliazione che concernono il CAMS.

<sup>3</sup>I rappresentanti del CAMS non hanno il diritto di voto per le proposte di conciliazione che concernono la CTM e l'AM.

<sup>4</sup>Per le altre decisioni, la CPF stabilisce la procedura.

<sup>5</sup>Le parti contraenti designano un sostituto per ciascuno dei loro membri.

<sup>6</sup>La presidenza è assunta da H+.

<sup>7</sup>La segreteria della CPF è gestita dal CAMS.

<sup>8</sup>La CPF può definire in un regolamento lo svolgimento della procedura.

<sup>9</sup>Le domande destinate alla CPF sono da indirizzare al Concordato degli assicuratori malattia svizzeri, Segreteria della CPF logopedia – H+, Römerstrasse 20, 4502 Soletta.

#### **Art. 5 Ricorso a esperti**

La Commissione è autorizzata a ricorrere a esperti o ad adottare altre misure per chiarire le controversie.

#### **Art. 6 Procedura**

<sup>1</sup>Ogni richiesta rivolta alla CPF deve contenere le conclusioni, la motivazione e i documenti necessari per il giudizio del caso.

<sup>2</sup>La CPF elabora una proposta di conciliazione entro quattro mesi dal ricevimento della documentazione completa.

<sup>3</sup>Le sedute della CPF vengono verbalizzate.

<sup>4</sup>La Commissione comunica per iscritto le sue proposte di conciliazione.

<sup>5</sup>Se la CPF è nell'impossibilità di emettere una proposta di conciliazione entro quattro mesi dal ricevimento della documentazione completa o se una delle parti respinge la proposta di conciliazione, si può adire il tribunale arbitrale.

<sup>6</sup>Con riserva del capoverso 5, una proposta di conciliazione può essere contestata nel termine di 30 giorni.

<sup>7</sup>La pubblicazione delle proposte di conciliazione fatte dalla CPF spetta alle parti contraenti.

## **Art. 7 Finanziamento**

<sup>1</sup>Le parti contraenti provvedono a indennizzare i propri rappresentanti. I costi della segreteria sono ripartiti.

<sup>2</sup>La procedura è gratuita per il richiedente. Resta riservato l'articolo 7 capoverso 3.

<sup>3</sup>Alle parti che agiscono per temerarietà può essere addebitata la totalità o una parte dei costi.

## **Art. 8 Entrata in vigore / disdetta**

<sup>1</sup>Il presente accordo entra in vigore il 1° gennaio 2002.

<sup>2</sup>La procedura di disdetta è regolata secondo l'articolo 8 della Convenzione tariffaria del 1° gennaio 2002, menzionata nell'articolo 1.

Aarau, Soletta, Lucerna, Berna, 15 dicembre 2001

### **H+ Gli Ospedali Svizzeri**

Il presidente: Il direttore:

P. Saladin

### **Commissione delle tariffe mediche LAINF (CTM)**

Il presidente:

W. Morger

### **Concordato degli**

### **assicuratori malattia svizzeri**

Il presidente: Il direttore:

Ch. Brändli

M.-A. Giger

### **Ufficio federale dell'assicurazione militare**

Il vicedirettore:

K. Stampfli